



UGO VILLANI\*

## LA NECESSITÀ DEL DISARMO NUCLEARE: TENDENZE E STRUMENTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le norme della Carta delle Nazioni Unite sul disarmo e la disciplina degli armamenti. – 3. Le categorie di accordi multilaterali. In particolare, quelli di denuclearizzazione. – 4. I trattati sugli esperimenti nucleari. – 5. Il Trattato di non proliferazione nucleare del 1968. – 6. Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017. – 7. Le norme di diritto internazionale generale. – 8. Conclusioni.

### 1. *Introduzione*

Forse nulla, più dei bombardamenti atomici degli Stati Uniti sulle città giapponesi di Hiroshima e di Nagasaki del 6 e del 9 agosto 1945, evoca quel “flagello della guerra” dal quale i popoli delle Nazioni Unite, nell'*incipit* della Carta, si dichiarano decisi a salvare le future generazioni. Questa sorta di identificazione dell'uso dell'arma atomica con il flagello della guerra appare confermata dall'osservazione che, nella storia dell'ONU, la prima risoluzione dell'Assemblea generale, n. 1 (I) adottata il 24 gennaio 1946 all'unanimità, istituiva una Commissione destinata a trattare i problemi sollevati dalla scoperta dell'energia atomica. Essa aveva il compito, in particolare, di fare specifiche proposte «for the elimination from national armaments of atomic weapons».

E invero, come ha rimarcato la Corte internazionale di giustizia nel celebre parere sulla liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari dell'8 luglio 1996, l'arma nucleare presenta delle caratteristiche uniche, in particolare la sua potenza distruttiva, la sua capacità di infliggere sofferenze indicibili all'uomo e il suo potere di causare danni alle generazioni a venire<sup>1</sup>.

---

\* Professore emerito di Diritto internazionale, Università di Bari “Aldo Moro”.

<sup>1</sup> Par. 36; su di esso vedi oltre, par. 7. Ben si giustifica, pertanto, la collocazione, da parte di Luigi Ferrajoli, delle armi nucleari, nel contesto del costituzionalismo dei beni, tra quelli “artificiali micidiali” (cfr. L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022, p. 114 ss.). Essi, nel suo Progetto di Costituzione della Terra, sono regolati nel Titolo quarto della Parte prima, dedicato ai beni illeciti. Tali sono quelli “micidiali”, dei quali sono vietate e punite la produzione, il commercio e/o la detenzione (art. 52); inoltre, ai sensi dell'art.

Dai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki la minaccia nucleare incombe sui destini dell'umanità, con fasi particolarmente acute, per esempio durante la guerra fredda, ma che torna a riproporsi come una concreta possibilità nell'epoca presente, particolarmente nel conflitto tra la Russia e l'Ucraina, che dal 24 febbraio 2022, inizio dell'“operazione militare speciale” russa, prosegue con incessante violenza e con una contrapposizione sempre più aperta e diretta tra la Russia e l'intero Occidente. Episodi estremamente pericolosi, come l'attacco con droni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dell'8 aprile 2024, che i media occidentali si sono affrettati ad attribuire alla Russia, mostrano come sia alto il rischio che l'attuale conflitto degeneri in una guerra nucleare. Del resto la possibilità di ricorso ad armi nucleari è stata più volte evocata da autorità della Russia.

Da più parti, e dalla maggioranza della comunità internazionale, pertanto, si invoca la necessità di un disarmo nucleare generale e completo, poiché l'eliminazione di tali armi e un *nuclear-weapons-free world* rappresentano l'unico mezzo per garantire che le armi nucleari non siano mai più utilizzate e in nessuna circostanza. In questo senso si espresse l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 49/75 K del 15 dicembre 1994, con la quale richiedeva alla Corte internazionale di giustizia un parere sulla liceità delle armi nucleari, parere, come si è ricordato, emesso l'8 luglio 1996. L'Assemblea generale, in tale risoluzione, si dichiarò convinta che l'eliminazione completa delle armi nucleari fosse la sola garanzia contro la minaccia di una guerra nucleare. In termini analoghi – come vedremo<sup>2</sup> – si esprime nel Preambolo la Convenzione per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) del 7 luglio 2017.

## 2. *Le norme della Carta delle Nazioni Unite sul disarmo e la disciplina degli armamenti*

Per quanto riguarda il disarmo, inteso come divieto di sviluppare, produrre, acquistare, detenere, commerciare, trasferire determinati tipi di armi e obbligo di distruggere gli arsenali esistenti<sup>3</sup>, peraltro, la Carta dell'ONU contiene solo poche disposizioni, volte a definire le competenze in materia degli organi e aventi un contenuto essenzialmente programmatico. L'art. 11, par. 1, si limita a dichiarare che l'Assemblea generale può esaminare, tra l'altro, i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di sicurezza, sia agli uni e all'altro. Ancor più generico è l'art. 26, ai sensi del quale il Consiglio di sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore (previsto dall'art. 47), piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Come si vede, da tali norme non discende, per gli Stati membri, alcun obbligo di eliminare, né di ridurre, i propri armamenti, compresi quelli nucleari, né alcun potere per le

---

53, è prescritta la messa al bando di tali armi (“Sono vietati e puniti la produzione, la sperimentazione, il commercio, la detenzione e la diffusione di armi nucleari”).

<sup>2</sup> Oltre, par. 6.

<sup>3</sup> Così G. VENTURINI, *Disarmo e controllo degli armamenti*, in *Enciclopedia del diritto*. Annali, vol. V, 2012, p. 605 ss., alla quale si rinvia sia per una eccellente analisi della materia che per ampie indicazioni bibliografiche. Più di recente si veda la trattazione generale di M. ASADA, *International Law of Nuclear Non-Proliferation and Disarmament*, in *Recueil des cours*, t. 424 (2022), p. 9 ss., nonché J. M. GOMEZ-ROBLEDO, *Le droit international du désarmement: entre idéalisme et réalisme*, in *Recueil des cours*, t. 439 (2024), p. 289 ss. Sui temi relativi al disarmo cfr. anche gli scritti contenuti in S. MARCHISIO (a cura di), *La crisi del disarmo nel diritto internazionale*. Nel quarto centenario della morte di Alberico Gentili, Napoli, 2009.

Nazioni Unite di imporre riduzioni o di vietare la produzione o il possesso di armi nucleari (come di qualsiasi tipo di armamenti). Invero solo mediante accordi internazionali – quindi con un proprio atto volontario – è possibile stabilire per gli Stati obblighi in materia. Secondo l'opinione autorevole della Corte internazionale di giustizia, espressa nella sentenza del 27 giugno 1986, *Nicaragua c. Stati Uniti*, non esiste alcuna norma consuetudinaria che prescriva obblighi siffatti: «In international law there are no rules, other than such rules as may be accepted by the State concerned, by treaty or otherwise, whereby the level of armaments of a sovereign State can be limited, and this principle is valid for all States without exception»<sup>4</sup>.

Riguardo agli accordi multilaterali la principale sede negoziale è costituita dalla Conferenza del disarmo, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione del 30 giugno 1978, n. S-10/2, la quale, peraltro, opera in maniera autonoma rispetto all'Organizzazione<sup>5</sup>. È in tale organismo, avente sede a Ginevra, che sono negoziati generalmente gli accordi sulle armi nucleari. I relativi progetti sono trasmessi all'Assemblea generale, la quale li approva mediante una propria risoluzione e li apre alla firma degli Stati.

Si deve avvertire che, pur in assenza di norme proibitive, tuttavia la produzione e l'acquisto di armi nucleari può venire a configurare una minaccia alla pace che, se qualificata come tale dal Consiglio di sicurezza ai sensi dell'art. 39 della Carta, può comportare l'adozione, da parte di quest'ultimo, di misure nei confronti dello Stato in questione mediante una raccomandazione o persino una decisione obbligatoria in conformità dell'art. 41 o dell'art. 42<sup>6</sup>.

### 3. Le categorie di accordi multilaterali. In particolare, quelli di denuclearizzazione

Come si è osservato, alla luce della pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 27 giugno 1986 solo mediante accordi (o, se del caso, un atto unilaterale) è possibile stabilire limitazioni, divieti, eliminazioni di armi nucleari. Tali accordi possono distinguersi in varie categorie<sup>7</sup>. Limitandoci a quelli multilaterali, vengono in rilievo, anzitutto, gli accordi di disarmo, che – come si è appena detto – consiste nel divieto di produrre, detenere in qualsiasi modo, trasferire armi nucleari e nell'obbligo di distruggere quelle possedute. Diverso e più modesto è il contenuto degli accordi di non proliferazione, i quali intendono limitare l'incremento delle armi nucleari di quegli Stati che ne sono già in possesso (non proliferazione verticale) e/o vietarne la diffusione tra quelli che ne sono privi (non proliferazione orizzontale), o impedire che tali armi cadano nelle mani di organizzazioni terroristiche, criminali o, comunque, di soggetti non statali (non proliferazione sub-statale).

Sebbene, come si è accennato, per scongiurare il rischio dell'uso di armi nucleari sia indispensabile realizzare un disarmo generale e completo, nell'ottica di un graduale raggiungimento di un tale obiettivo assumono una funzione importante gli accordi collettivi

<sup>4</sup> Par. 269.

<sup>5</sup> Cfr. N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, 7<sup>a</sup> ed., Torino, 2021, p. 400 ss.

<sup>6</sup> Cfr. R. CADIN, *Dalla non-proliferazione all'anti-proliferazione: il ruolo del Consiglio di sicurezza*, in S. MARCHISIO (a cura di), op. cit., p. 255 ss.; N. RONZITTI, op. cit., p. 413 ss. Naturalmente in materia di disarmo e di non proliferazione nucleare va ricordato l'importante ruolo svolto dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), sul quale cfr. G. VENTURINI, op. cit., p. 626 s., nonché ampiamente, e sotto diversi profili, M. ASADA, op. cit., passim.

<sup>7</sup> Cfr. G. VENTURINI, op. cit., p. 606.

di denuclearizzazione<sup>8</sup>. Essi proibiscono di collocare armi nucleari in un determinato territorio; potrebbe dirsi, quindi, che tali accordi prescrivano un disarmo “a pezzi”, i quali, ricomponendosi in una sorta di mosaico, finiscono per ricostruire vaste aree di rifiuto della stessa presenza di armi nucleari.

Gli accordi di denuclearizzazione possono distinguersi a seconda che vietino di situare armi nucleari in una data area geografica non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, oppure nei territori degli Stati parti, ai quali, pertanto, è preclusa l'acquisizione, in qualsiasi modo, di tali armi. Tra i primi possono ricordarsi il Trattato sull'Antartide del 1° dicembre 1959, il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 27 gennaio 1967 (il quale vieta di collocare armi nucleari e di distruzione di massa nelle orbite intorno alla terra, sui corpi celesti e nello spazio cosmico), il Trattato che regola le attività degli Stati sulla luna e gli altri corpi celesti del 5 dicembre 1979, il Trattato di Londra, Mosca e Washington dell'11 febbraio 1971 per il divieto di collocamento delle armi nucleari ed altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo. Gli accordi di denuclearizzazione dei territori sottoposti alla sovranità degli Stati contraenti sono, in sostanza, degli accordi regionali conclusi tra Stati appartenenti a una data area continentale. Il primo è stato il Trattato di Tlatelolco del 14 febbraio 1967, concernente l'America Latina e i Caraibi; successivamente sono stati conclusi il Trattato di Rarotonga del 6 agosto 1985, che istituisce la zona denuclearizzata del Pacifico meridionale, il Trattato di Bangkok del 15 dicembre 1995 relativo al Sud-Est Asiatico, il Trattato di Pelindaba, firmato al Cairo l'11 aprile 1996, che estende il divieto di armi nucleari all'intera Africa, quello di Semipalatinsk dell'8 settembre 2006 per la creazione di una zona denuclearizzata in Asia centrale. Gli accordi regionali di denuclearizzazione solitamente sono corredati da protocolli che aprono gli stessi accordi all'adesione dei cinque Stati nucleari, parti del Trattato di non proliferazione del 1° luglio 1968<sup>9</sup>; questi, in virtù di tale adesione, dovrebbero fornire anche garanzie “negative”, cioè di non usare armi nucleari nei confronti degli Stati parti dell'accordo regionale.

Abbiamo già sottolineato l'importanza degli accordi regionali di denuclearizzazione in vista di un possibile disarmo generale. Anche la Corte internazionale di giustizia, nel parere dell'8 luglio 1996 sulla liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari, sottolineò che essi (così come quelli relativi agli esperimenti nucleari) testimoniano manifestamente le preoccupazioni che tali armi sempre più ispirano alla comunità internazionale e, pertanto, potrebbero essere percepiti come preannuncio di un futuro divieto generale del loro impiego<sup>10</sup>; aggiungendo, peraltro, che essi, di per sé, non comportano un siffatto divieto. Più di recente, l'utilità, in ogni caso, degli accordi regionali è stata ribadita dalla seconda riunione degli Stati parti del Trattato per la proibizione delle armi nucleari (TPNW)<sup>11</sup>, nella dichiarazione del 1° dicembre 2023, la quale ha auspicato la creazione di ulteriori zone denuclearizzate, come in Medio Oriente.

---

<sup>8</sup> Cfr., tra gli altri, M. ROSCINI, *Le zone denuclearizzate*, Torino, 2003; A. DI LIETO, *Attività nucleari e diritto internazionale*, Napoli, 2005, p. 16 ss.

<sup>9</sup> Oltre, par. 5.

<sup>10</sup> Par. 62.

<sup>11</sup> Oltre, par. 6.

#### 4. I trattati sugli esperimenti nucleari

Quali strumenti di contrasto alle armi nucleari vengono in rilievo anche i trattati di limitazione o di divieto di esperimenti nucleari. Questi ultimi, di per sé, determinano conseguenze nocive per l'uomo e la natura, poiché sono fonte di *fallout*, cioè di ricadute e contaminazioni radioattive nell'ambiente umano e naturale di Stati terzi, rispetto a quelli autori dell'esperimento, o in luoghi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato. I trattati che limitano o proibiscono gli esperimenti nucleari, inoltre, ostacolano un ulteriore sviluppo nella produzione e nel perfezionamento delle armi nucleari, al quale sono diretti gli esperimenti. Per tale via essi hanno un ruolo complementare, se non rispetto al disarmo, quanto meno alla non proliferazione nucleare.

Un importante risultato fu raggiunto, dopo un faticoso negoziato tra gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e il Regno Unito, con l'adozione a Mosca, il 5 agosto 1963, del Trattato sul divieto di esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio extra-atmosferico e sottomarino. Pertanto il Trattato non vieta totalmente gli esperimenti nucleari, che restano permessi nel sottosuolo; esso è noto, infatti, come *Limited o Partial Test Ban Treaty* (LTBT o PTBT); inoltre, pur essendone parte oltre 120 Stati, tra questi mancano la Francia e la Cina.

Un successivo trattato, che non presenta alcuna limitazione territoriale, è il Trattato generale sul divieto di esperimenti nucleari (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*: CTBT), approvato, a maggioranza, dall'Assemblea generale con risoluzione n. 50/245 del 10 settembre 1996<sup>12</sup>. Esso, come si è detto, vieta ogni esperimento nucleare in qualsiasi luogo. L'importanza di tale Accordo è accresciuta dalla prevista istituzione di una specifica Organizzazione, fornita della competenza a monitorare il rispetto degli obblighi contenuti nel Trattato a opera degli Stati parti e a svolgere ispezioni *in loco*. Il CTBT, però, pur essendo stato ratificato da numerosi Stati, non è entrato in vigore poiché, a tal fine, è prescritta la ratifica di un certo numero di Stati, nominativamente indicati nell'Annesso n. 2, i quali erano in possesso di tecnologia nucleare al momento della Conferenza del disarmo del 1996, dove il Trattato fu negoziato; e all'appello mancano alcuni Stati, tra i quali la Cina e gli Stati Uniti, mentre la Russia il 2 novembre 2023 ha revocato la sua ratifica.

#### 5. Il Trattato di non proliferazione nucleare del 1968

Di indubbio rilievo è il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), sottoscritto a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968<sup>13</sup>, "approvato" dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 2373(XXII) del 12 giugno 1968 ed entrato alquanto rapidamente in vigore il 5 marzo 1970. Beninteso, esso non è in alcun modo un trattato di disarmo, ma anzi, nel vietare esclusivamente la proliferazione orizzontale, in sostanza ufficializza e riconosce il monopolio delle armi nucleari nelle mani degli "Stati militarmente nucleari", quelli, cioè, che avevano fabbricato e fatto esplodere un'arma nucleare o un altro congegno esplosivo nucleare anteriormente al 1° gennaio 1967 (art. IX, par. 3). Questi, in concreto, sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, l'Unione Sovietica (oggi la Russia)

<sup>12</sup> Su di esso, di recente, M. ASADA, op. cit., p. 370 ss.

<sup>13</sup> Cfr., anche per indicazioni bibliografiche, G. VENTURINI, op. cit., p. 610 ss., e, da ultimo, M. ASADA, op. cit., p. 38 ss.; sulla nozione di non proliferazione si veda sopra, par. 3.

e la Cina; i quali, com'è noto, sono anche i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (art. 23, par. 1, della Carta).

Ai sensi dell'art. I, infatti, gli Stati nucleari s'impegnano a non trasferire ad alcuno armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi o congegni, direttamente o indirettamente; s'impegnano, inoltre, a non assistere, né incoraggiare o spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o procurarsi altrimenti armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, o il controllo su tali armi o congegni. Gli altri Stati, da parte loro, si obbligano a non ricevere da alcuno armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi o congegni, e a non produrre né procurarsi altrimenti armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di tali armi o congegni (art. II).

Questi secondi Stati s'impegnano, inoltre, ad accettare un sistema di garanzie dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per la verifica dei loro obblighi, al fine di impedire la diversione dell'energia nucleare dagli usi pacifici alla produzione di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi (art. III). A questo scopo essi devono concludere degli accordi con l'AIEA, iniziando i negoziati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Trattato o, per gli Stati che ne divengano parte successivamente, dal momento del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione. L'obbligo in parola appare non semplicemente *de negotiando*, ma propriamente *de contrabendo*, cioè di concludere gli accordi con l'AIEA; ciò si desume non solo dal tono perentorio della terminologia usata dall'art. III, par. 4, ma anche dalla prescrizione, contenuta nello stesso par. 4, secondo la quale gli accordi devono entrare in vigore non oltre 18 mesi dalla data di inizio dei negoziati.

Gli Stati nucleari, al contrario, non sono tenuti ad alcun ulteriore obbligo specifico, se non quello, alquanto generico e riferito dall'art. IV, par. 2, a tutti gli Stati parti, di facilitare lo scambio più intenso possibile di attrezzature, materiali e informazioni scientifiche e tecnologiche per l'uso pacifico dell'energia nucleare (avendo, per converso, tutti gli Stati parti il diritto di partecipare a tale scambio). In ogni caso non sono sottoposti ad alcun meccanismo di verifica del rispetto dei propri obblighi, in specie quelli stabiliti dal suddetto art. I.

Un obbligo apparentemente di carattere fondamentale nell'economia generale del TNP, anch'esso previsto a carico di tutti gli Stati parti, ma concretamente suscettibile di ricevere adempimento essenzialmente da quelli nucleari, è quello, contemplato dall'art. VI, di perseguire ("*to pursue*", "*poursuivre*") negoziati in buona fede su misure efficaci relative alla cessazione della corsa agli armamenti nucleari, in una data ravvicinata, e al disarmo nucleare, come pure per raggiungere un trattato sul disarmo generale e completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale. Secondo il più volte citato parere della Corte internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 questo non sarebbe un semplice obbligo di condotta; l'obbligo in questione sarebbe quello di pervenire a un preciso risultato – il disarmo nucleare in tutti i suoi aspetti – mediante l'adozione di un comportamento determinato, cioè lo svolgimento in buona fede di negoziati al riguardo<sup>14</sup>. In definitiva, anche in questo caso, al pari di quanto osservato riguardo all'art. III, par. 4, saremmo in presenza di un obbligo *de contrabendo*, non solo *de negotiando*. Senonché, in assenza di prescrizioni sicure, così come di una precisa scansione temporale, come quella prevista dall'art. III, par. 4 – essendo vago e del tutto privo di valore precettivo il riferimento a "una data ravvicinata" ("*at an early date*") –, nel diritto internazionale non sembra possibile, in principio, ammettere l'esistenza di un obbligo

---

<sup>14</sup> Par. 99.



siffatto. Il suo adempimento, invero, non troverebbe alcuna garanzia, non essendo neppure immaginabile la possibilità di chiedere a un ipotetico giudice, nel caso di mancata conclusione dell'accordo, l'emanazione di una sentenza, sostitutiva di tale accordo, come nel diritto privato per l'inadempimento di un contratto preliminare<sup>15</sup>.

Il TNP non contempla alcuna garanzia di sicurezza a favore degli Stati parti non nucleari, né positive, consistenti nell'impegno a soccorrere tali Stati in caso di attacco con armi nucleari, né negative, comportanti l'obbligo di non usare queste armi nei loro confronti. Le cinque potenze nucleari, nel corso del tempo, hanno adottato delle dichiarazioni unilaterali con le quali hanno concesso delle garanzie agli Stati parti non nucleari; dichiarazioni delle quali, nella più recente formulazione, il Consiglio di sicurezza ha preso atto con soddisfazione con la risoluzione n. 984 dell'11 aprile 1995. Pur contenendo garanzie sia positive che negative tali dichiarazioni, il cui testo non è univoco, prevedono condizioni e limitazioni ai loro impegni, che non sempre sono espressi in maniera da rassicurare sulla natura giuridicamente obbligatoria degli stessi, o piuttosto di carattere politico<sup>16</sup>.

Risulta evidente, sotto molteplici e fondamentali aspetti, la disuguaglianza tra le due categorie di Stati parti del TNP, gli Stati militarmente nucleari e quelli non nucleari. Appare quindi comprensibile, per quanto riguarda l'Italia, la posizione, manifestata sia sul piano giuridico che su quello politico ed emersa già nel dibattito svoltosi in Senato il 18 e 19 luglio 1968 in merito alla firma del Trattato, secondo la quale la partecipazione al TNP sarebbe stata in contrasto con l'art. 11 Cost. Essa, infatti, avrebbe comportato una limitazione di sovranità, consistente nel divieto di sviluppare armi nucleari, limitazione consentita solo "in condizioni di parità con gli altri Stati". Di conseguenza, secondo questa impostazione, solo un'autorizzazione alla ratifica del Trattato disposta con legge costituzionale avrebbe potuto superare l'ostacolo derivante dal suddetto art. 11; al contrario, la ratifica, depositata il 2 maggio 1975, fu autorizzata con la legge ordinaria del 24 aprile 1975 n. 131<sup>17</sup>.

A parte questa disuguaglianza tra gli Stati parti, non può negarsi che il TNP rappresenti, comunque, un risultato di una certa rilevanza nella politica di contrasto alle armi nucleari; si aggiunga che la sua durata, originariamente prevista in venticinque anni dalla sua entrata in vigore, nel 1995 fu prorogata a tempo indefinito (art. X, par. 2). Esso presenta, peraltro, due elementi, almeno, di debolezza. Anzitutto sono restati estranei al Trattato tre Stati che risultano in possesso di armi nucleari: l'India, il Pakistan e Israele; ciò pregiudica quella esigenza, connaturata ai trattati di non proliferazione e di disarmo, di partecipazione universale agli stessi. In secondo luogo, al pari degli altri accordi in materia, esso permette un agevole e rapido recesso. Ai sensi dell'art. X, par. 1, infatti, ogni Stato parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, ha il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che circostanze straordinarie, connesse ai fini del Trattato, abbiano compromesso i suoi interessi supremi. È vero che tale Stato è tenuto a specificare le suddette circostanze straordinarie e ad informare, con un anticipo di 3 mesi, del proprio recesso gli altri Stati parti e il Consiglio di sicurezza, ma tale obbligo può risolversi in un puro passaggio burocratico, non essendo

---

<sup>15</sup> Per un esame delle posizioni espresse in dottrina sul contesto dell'obbligo in oggetto cfr. L. MAGI, *L'obbligo di disarmo nucleare quale obbligo a realizzazione progressiva*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, p. 58 ss., e, in una più ampia problematica, P. FOIS, *Il consenso ad obbligarsi nel Trattato sulla non-proliferazione nucleare*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, p. 39 ss. Come hanno polemicamente dichiarato gli Stati parti del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (oltre, par. 6) nelle riunioni del 2022 e del 2023, sono solo tali Stati, tutti non nucleari, che hanno adempiuto l'art. VI del TNP mediante la conclusione del suddetto Trattato.

<sup>16</sup> Cfr. N. RONZITTI, op. cit., p. 421 s.

<sup>17</sup> In proposito cfr. E. MORELLI, *Il Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari e l'art. 11 della Costituzione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1976, p. 38 ss.

previsto che la motivazione sia giustificata o convincente. Così, per esempio, la Corea del Nord si è avvalsa della clausola di recesso dapprima, solo temporaneamente, nel 1993, e poi, in via definitiva, nel 2003<sup>18</sup>.

#### 6. *Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017*

Un Trattato multilaterale di vero e proprio disarmo nucleare è il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*, TPNW)<sup>19</sup>, adottato a New York il 7 luglio 2017 da una Conferenza convocata dall'Assemblea generale con risoluzione n. 71/258 del 23 dicembre 2016. Esso è entrato in vigore il 22 gennaio 2021, in conformità dell'art. 15, par. 1, il quale stabiliva che ciò si sarebbe verificato 90 giorni dal deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Il principio fondamentale, ispiratore dell'intero Trattato, è: “*Never under any circumstances*”. L'art. 1, contenente i divieti a carico degli Stati parti, dichiara che mai e in nessuna circostanza: *a*) uno Stato parte può sviluppare, sperimentare, produrre, fabbricare, o in altro modo acquistare, possedere o immagazzinare armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi; *b*) trasferire ad alcuno tali armi o congegni o il controllo su di essi direttamente o indirettamente; *c*) ricevere tali armi o congegni o il controllo su di essi; *d*) usare o minacciare l'uso di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi; *e*) assistere, incoraggiare o indurre in qualsiasi modo alcuno a dedicarsi a qualsiasi attività proibita a uno Stato parte in base al Trattato; *f*) cercare o ricevere alcuna assistenza, in qualsiasi modo, da chiunque per dedicarsi a qualunque attività proibita a uno Stato parte in base al Trattato; *g*) permettere qualsiasi collocazione, installazione o spiegamento di alcuna arma nucleare o di altro congegno nucleare esplosivo nel proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o controllo.

Gli Stati parti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Trattato nei loro confronti, devono fare delle dichiarazioni al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne cura la trasmissione agli Stati parti, concernenti, tra l'altro, l'eventuale possesso o controllo di armi nucleari o di congegni nucleari esplosivi e sulla eliminazione del programma relativo a tali armi, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato (art. 2). Essi, inoltre, devono mantenere o concludere accordi di salvaguardia con l'AIEA, così garantendo la verifica e il monitoraggio dei propri obblighi in materia (art. 3).

L'Accordo in esame, come si è detto, non è un accordo limitato alla non proliferazione, ma è diretto al disarmo nucleare. A tal fine l'art. 4 dispone un articolato sistema di obblighi, di modalità e di verifiche per l'eliminazione totale e irreversibile di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi posseduti o controllati dallo Stato parte. Il carattere irreversibile del disarmo trova conferma nella durata del Trattato che, ai sensi dell'art. 17, è illimitata.

<sup>18</sup> Al riguardo cfr. E. CANNIZZARO, *Recesso dal Trattato sulla non proliferazione nucleare e minaccia alla pace*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2006, p. 1079 ss.; M. ASADA, op. cit., p. 118 ss.

<sup>19</sup> In dottrina, tra gli altri, cfr. S. SCARPA, *Il disarmo nucleare completo, la prospettiva umanitaria, la sicurezza umana ed i diritti umani alla luce dell'adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari*, in *Liber amicorum Sergio Marchisio. Il diritto della comunità internazionale tra caratteristiche strutturali e tendenze innovative*, Napoli, 2022, vol. II, p. 1571 ss.; M. ASADA, op. cit., p. 624 ss.



Si noti che l'approccio del Trattato alla problematica relativa alle armi nucleari è duplice. Per un verso, si tratta del metodo proprio delle convenzioni sul disarmo, che comporta il divieto di possedere tali armi e, se del caso, di eliminare quelle possedute. Sotto questo profilo il TPNW segue il modello di precedenti convenzioni multilaterali per l'eliminazione di armi di distruzione di massa, come la Convenzione sulla interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e a base di tossine e sulla loro distruzione, sottoscritta a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972, e la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, sottoscritta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Il secondo metodo è tipico, invece, del diritto internazionale umanitario e si manifesta nel ricordato divieto, previsto dall'art. 1, *d*), di usare o minacciare l'uso di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi "*never and in any circumstances*". Tale formulazione, così assoluta e perentoria, induce a ritenere che tali uso o minaccia non siano consentiti neppure in casi estremi di legittima difesa, a differenza, come vedremo<sup>20</sup>, di quanto potrebbe desumersi dal parere dell'8 luglio 1996 sulla liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari della Corte internazionale di giustizia. A questo secondo profilo si collega la disciplina del TPNW sul recesso, inevitabilmente consentito, come nella generalità dei trattati sugli armamenti. Ai sensi dell'art. 17, par. 2, ogni Stato parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, ha il diritto di recedere dal Trattato se decide che eventi straordinari relativi all'oggetto dello stesso abbiano pregiudicato i propri interessi supremi. Il recesso ha effetto dopo 12 mesi dalla sua notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite (quale depositario del Trattato). Tuttavia, se allo spirare di tale termine detto Stato è parte di un conflitto armato, esso continua a essere tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato finché non sia più parte del conflitto (par. 3). Viene così disposta una ultrattività del divieto di uso o di minaccia delle armi nucleari, che sopravvive alla estinzione del Trattato nei confronti dello Stato recedente; ultrattività che può operare a tempo indefinito, cioè sino al termine del conflitto armato (o, almeno, della partecipazione di tale Stato).

Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, a differenza del TNP, non stabilisce alcuna distinzione tra gli Stati parti, in particolare tra quelli nucleari e gli altri. Differenze non sono previste neppure per la sua entrata in vigore, che – come si è ricordato – richiedeva la ratifica di cinquanta Stati qualsiasi, a prescindere dalla loro condizione, sotto il profilo nucleare o sotto ogni altro aspetto. Distinzioni tra gli Stati parti non possono sorgere neanche a seguito di eventuali riserve, dato che queste sono del tutto vietate (art. 15).

Com'è evidente, la riuscita effettiva dei trattati di disarmo richiede la partecipazione più ampia, o addirittura universale, degli Stati<sup>21</sup>. Questo obiettivo, vigorosamente ribadito e specificato nel Piano d'azione di Vienna, adottato dalla prima riunione degli Stati parti del 21-23 giugno 2022, è perseguito, con gli scarsi mezzi a disposizione del diritto internazionale, stabilendo che ogni Stato parte del Trattato incoraggi gli Stati non parti a firmarlo, ratificarlo, accettarlo, approvarlo o aderirvi «with the goal of universal adherence of all States to the Treaty» (art. 12).

Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, nell'ampiezza della sua normativa e nell'assolutezza dei suoi divieti e obblighi, costituisce un risultato eccezionale nel cammino verso il disarmo nucleare. Esso ha determinato, meritatamente, il conferimento del premio Nobel per la pace 2017 alla Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari

---

<sup>20</sup> Oltre, par. 7.

<sup>21</sup> Cfr. J. M. GOMEZ-ROBLEDO, op. cit., p. 369 ss.

(ICAN), una coalizione di organizzazioni non governative appartenenti a oltre cento Stati, la quale ha promosso e sostenuto con forza l'adozione del Trattato.

Non può farsi a meno di riconoscere, tuttavia, che, sebbene esso sia entrato in vigore in tempi alquanto rapidi, il suo impatto concreto sul disarmo nucleare sia gravemente ridotto a causa dell'assenza, se non, in certi casi, del boicottaggio, di tutti gli Stati nucleari e di tutti gli Stati membri della NATO, compresa l'Italia. Solo l'Olanda partecipò ai negoziati, ma diede voto contrario al momento dell'approvazione del Trattato. D'altra parte, per quanto riguarda l'Italia, la ratifica del TPNW darebbe luogo a una situazione d'incompatibilità con la sua partecipazione alla NATO: ai sensi dell'art. 1, lett. g), come si è visto, agli Stati parti è vietata la presenza di armi o congegni nucleari nel proprio territorio, mentre è noto che nel territorio italiano vi sono almeno due basi militari statunitensi provviste di testate nucleari, ad Aviano e a Ghedi (in provincia, rispettivamente, di Pordenone e di Brescia). Non è realistico pensare che l'Italia, quale che sia il suo governo, abbia la determinazione e la forza per espellere dal nostro territorio gli armamenti nucleari statunitensi!

### 7. *Le norme di diritto internazionale generale*

La regolamentazione delle armi nucleari rientra non solo nell'ambito degli accordi internazionali, ma anche del diritto internazionale generale. In proposito è ben nota l'iniziativa presa dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la ricordata risoluzione n. 49/75 K del 15 dicembre 1994, di chiedere alla Corte internazionale di giustizia, ai sensi dell'art. 96, par. 1, della Carta, un parere consultivo sulla questione se sia permesso, in diritto internazionale, ricorrere alla minaccia o all'uso di armi nucleari in qualsiasi circostanza (“*in any circumstance*”, “*en toute circonstance*”). La Corte rese il suo parere relativo alla liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari, più volte menzionato, l'8 luglio 1996. Sebbene esso non manchi di esaminare la questione anche alla luce del diritto internazionale pattizio, l'aspetto centrale del parere concerne l'esistenza di eventuali norme consuetudinarie in materia; ma proprio su questo problema il parere risulta non privo di ambiguità, se non, addirittura, un *non liquet*<sup>22</sup>.

La Corte, per quanto riguarda la minaccia di ricorso ad armi nucleari, dichiara che, alla luce della funzione dissuasiva di tali armi, il fatto che uno Stato si dica pronto a usarle per uno scopo lecito, qual è la legittima difesa, non costituisce un fatto illecito; sempreché, peraltro, siano rispettate le condizioni di necessità e di proporzionalità nei confronti di un eventuale attacco armato, condizioni prescritte dal diritto internazionale consuetudinario e applicabili anche all'art. 51 della Carta. Se, invece, la minaccia comporta un uso illecito della forza, per esempio al fine di ottenere dallo Stato al quale è rivolta la cessione di un territorio, o di imporgli un determinato comportamento, la minaccia di uso di armi nucleari è vietata in virtù dell'art. 2, par. 4, della Carta. In sostanza, le nozioni di “minaccia” e di “uso” della forza, ai sensi di tale disposizione (considerata, peraltro, corrispondente al diritto internazionale consuetudinario), vanno di pari passo; per cui, se in un caso determinato l'uso della forza è illecito, per qualsiasi ragione, lo sarà anche la minaccia di ricorrervi.

<sup>22</sup> Cfr. N. RONZITTI, *La Corte internazionale di giustizia e la questione della liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1996, p. 861 ss., del quale cfr. pure *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 211 (ivi ulteriori indicazioni bibliografiche); più di recente J. M. GOMEZ-ROBLEDO, op. cit., p. 333 ss.

Dopo avere osservato che il diritto internazionale non comporta un divieto completo e universale della minaccia o dell'uso delle armi nucleari in quanto tali, il ragionamento della Corte si sposta sul piano del diritto applicabile ai conflitti armati. Da questo angolo di visuale, con riguardo al diritto consuetudinario, la Corte ritiene che l'uso di armi nucleari sia difficilmente conciliabile con il rispetto delle norme in materia. In particolare, esso appare contrario al principio di distinzione, il quale impone di escludere dalla violenza bellica gli obiettivi civili, riservandola esclusivamente a quelli militari, e al principio che vieta di provocare sofferenze eccessive e inutili ai combattenti. Le armi nucleari si pongono in conflitto altresì con la clausola Martens, enunciata per la prima volta nel preambolo della seconda Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899 concernente le leggi e i costumi della guerra terrestre, ribadita, in una versione aggiornata, nell'art. 1, par. 2, del primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra dell'8 giugno 1977 e corrispondente anch'essa a una norma consuetudinaria. Secondo tale regola, nei casi non previsti da accordi internazionali, i civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi dell'umanità e dai precetti della pubblica coscienza.

Da tali premesse ci si aspetterebbe, da parte della Corte, un giudizio di illiceità dell'uso di armi nucleari (giudizio esteso alla minaccia di tale uso, tenuto conto della simmetria risultante dal parere tra le ipotesi di liceità o meno dell'uso e della minaccia delle armi in questione). Al contrario, la Corte considera che essa non dispone di elementi sufficienti che le permettano di concludere con certezza che l'uso di armi nucleari sarebbe necessariamente contrario ai principi e alle regole applicabili ai conflitti armati in qualsiasi circostanza, in specie in una circostanza estrema di legittima difesa nella quale sia in giuoco la sopravvivenza stessa dello Stato che vi faccia ricorso. Il dispositivo del parere è formulato nei termini seguenti: «La menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, et spécialement aux principes et règles du droit humanitaire. Au vu de l'état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un État serait en cause»<sup>23</sup>.

Come si vede, lo stato del diritto internazionale disegnato nel parere è di assoluta incertezza; incertezza che è il riflesso anche dell'assenza di una opinione condivisa tra i componenti della Corte. Su questa parte del dispositivo, infatti, non si poté raggiungere neppure una risicata maggioranza: sette, infatti, furono sia i voti a favore che quelli contrari, ed essa fu approvata solo grazie al voto favorevole determinante del Presidente, l'algerino Mohammed Bedjaoui.

Malgrado l'autorevolezza della Corte internazionale di giustizia il suo ragionamento non appare convincente. Seppure, come la Corte ha cura di rilevare, non esistano norme specificamente relative alle armi nucleari che ne proibiscano l'uso, tuttavia la stessa Corte riconosce che questo sarebbe incompatibile con regole fondamentali del diritto internazionale umanitario, le quali «s'imposent d'ailleurs à tous les États, qu'ils aient ou non

---

<sup>23</sup> Come si è detto (sopra, par. 5), la Corte ha cura di sottolineare che, ai sensi dell'art. VI del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, gli Stati hanno l'obbligo di pervenire al risultato del disarmo nucleare in tutti i suoi aspetti (par. 9). Tale obbligo è stato ribadito dalla Corte internazionale di giustizia in tre sentenze rese il 5 ottobre 2016 negli affari degli obblighi relativi a negoziati concernenti la cessazione della corsa alle armi nucleari e il disarmo nucleare, rispettivamente Isole Marshall c. India (par. 19), Isole Marshall c. Pakistan (par. 19) e Isole Marshall c. Regno Unito (par. 20). Nei tre casi la Corte ha dichiarato la propria incompetenza.

ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier». Alle regole del diritto internazionale umanitario devono aggiungersi quelle sulla neutralità, le quali vietano che la violenza bellica produca pregiudizi a Stati neutrali, mentre le armi nucleari non sono assolutamente idonee a limitare i loro disastrosi effetti agli Stati belligeranti, lasciando indenni gli Stati terzi. Ora, non si vede come la condotta di uno Stato in violazione di proibizioni stabilite da norme internazionali consuetudinarie possa lasciare dubbi e incertezze in merito al suo carattere di illecito internazionale. Semmai l'incertezza sulla esistenza o meno di una causa di giustificazione – quale, in circostanze estreme, la legittima difesa – non può che confermare la vigenza della regola sul divieto dell'uso di armi nucleari, in quanto incompatibile con le pertinenti norme di diritto internazionale umanitario (nonché quelle sulla neutralità).

In questo senso si esprime il Trattato sulla proibizione di armi nucleari del 7 luglio 2017, il quale, nel Preambolo, dichiara in termini inequivocabili che «any use of nuclear weapons would be contrary to the rules of international law applicable in armed conflict, in particular the principles and rules of international humanitarian law»; tale posizione è vigorosamente ribadita nelle dichiarazioni adottate dalla prima riunione degli Stati parti, tenuta a Vienna dal 21 al 23 giugno 2022, e dalla seconda, a New York dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

## 8. Conclusioni

L'esistenza di un divieto dell'uso di armi nucleari, desumibile da norme internazionali generali, ovviamente non rende affatto superflua la prescrizione di un obbligo di disarmo nucleare. Questo, al contrario, appare indispensabile proprio perché, come riafferma sin dal suo *incipit* il più volte citato TPNW, la completa eliminazione delle armi nucleari «remains the only way to guarantee that nuclear weapons are never used again under any circumstances». E l'obiettivo di una «total elimination of nuclear weapons» è solennemente ribadito nel *Pact for the Future, Global Digital Compact, and Declaration on Future Generations*, approvato presso le Nazioni Unite dai Capi di Stato e di Governo e incorporato nella risoluzione n. 79/1 del 22 settembre 2024 dell'Assemblea generale (azione 25).

A fronte di una spinta, presente nella comunità internazionale e forse ancor più nella società civile, a realizzare un disarmo nucleare completo, vanno segnalate anche tendenze in senso opposto e, in ogni caso, ben più caute. A parte le ricorrenti, inquietanti minacce da parte della Russia di fare ricorso, sia pure in condizioni di particolare pericolo, alle armi nucleari, le dichiarazioni più recenti del G20 e del G7 sembrano alquanto ripetitive rispetto al passato ed eccessivamente prudenti e delineano un percorso che appare lento, graduale e incerto, per quanto riguarda il raggiungimento di un mondo libero da armi nucleari. Così, la dichiarazione del G20 di Bali del 16 novembre 2022, ribadita, sul punto, da quella del G20 di New Delhi del 10 settembre 2023, si limita ad affermare l'inammissibilità dell'uso o della minaccia dell'arma nucleare. Mentre la dichiarazione congiunta dei *leaders* dei cinque Paesi nucleari ai sensi del TNP (Cina, Russia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti) del 3 gennaio 2022 riafferma che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. Non si tratta di un grande risultato se solo si ricordi che la stessa espressione era stata già usata da Reagan e Gorbaciov nel 1986.

Sotto questo aspetto pure il citato *Pact for the Future* del settembre 2024 non compie alcun progresso significativo, se non cercare di accelerare il pieno ed effettivo adempimento dei rispettivi obblighi e impegni di disarmo nucleare e di non proliferazione e ripetere che «a nuclear war cannot be won and must never be fought». Va segnalato, piuttosto, che i Capi di Stato e di Governo sembrano rinviare a un imprecisato futuro “*the final objective*” di un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale effettivo; mentre segnalano, con preoccupazione, che «the immediate goal is elimination of the danger of a nuclear war» e avvertono, evidentemente, il rischio di una «erosion of existing international norms», che essi si adoperano a prevenire.

Anche il G7 mostra notevole cautela nel perseguire il disarmo. Nel comunicato finale della riunione di Capri del 19 aprile 2024 ritroviamo, anzitutto, la consueta formula secondo la quale una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta; ma ciò al fine, essenzialmente, di esortare la Russia e impegnarsi, con parole e fatti, a rispettare i principi sanciti nella suddetta dichiarazione dei *leaders* dei cinque Stati nucleari del 3 gennaio 2022. Riguardo al disarmo nucleare anche i Paesi del G7 sembrano confinare in una remota utopia l’obiettivo finale di vivere in un mondo senza armi nucleari, restando convinti che esso è “raggiungibile attraverso un approccio realistico, pragmatico e responsabile”. Insomma, i Paesi più potenti dell’Occidente appaiono consapevoli delle difficoltà che, concretamente, un’azione di disarmo nucleare comporta; ma, in considerazione di tali difficoltà, mostrano di non essere molto ansiosi di raggiungere l’obiettivo finale del disarmo.

Quanto alla NATO, è costante l’affermazione (per esempio, nel Concetto strategico adottato dal vertice di Madrid del 29 giugno 2022, nel Comunicato del vertice di Vilnius dell’11 luglio 2023, nella Dichiarazione del vertice di Washington del 10 luglio 2024 in occasione del 75° anniversario della NATO) che «the strategic nuclear forces of the Alliance [...] are the supreme guarantee of the security of the Alliance» e che “nuclear deterrence is the cornerstone of Alliance security. The fundamental purpose of NATO’s nuclear capability is to preserve peace, prevent coercion and deter aggression. As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance».

In realtà l’obiettivo del disarmo nucleare non sembra vicino. Il clima politico odierno desta, anzi, profonda preoccupazione, di fronte a due sanguinosi conflitti, quello mediorientale e quello russo-ucraino, che si trascinano con violenza crescente, senza alcuna seria iniziativa volta a promuovere una soluzione pacifica, ma, al contrario, con atteggiamenti e omissioni (della NATO, dell’Unione europea, delle principali potenze, dell’ONU) suscettibili di provocare un ampliamento e una *escalation* della violenza bellica. Non solo sul piano politico e militare, ma anche su quello “culturale”, dell’informazione, del dibattito scientifico, sembra emergere una pericolosa tendenza alla “normalizzazione” dell’arma nucleare, sia pure a certe condizioni, o come strumento dissuasivo, in una logica e con una mentalità che sembravano scomparse con la fine della guerra fredda e che riappaiono in tutta la loro drammaticità con la ripresa della ... guerra calda!

Il quadro che risulta dalla citata dichiarazione del 1° dicembre 2023 della seconda riunione degli Stati parti del TPNW, cioè degli unici Stati che si sono obbligati a effettuare una completa e reale eliminazione delle armi nucleari, è invero allarmante, non solo sul piano operativo, ma anche su quello politico e culturale. Gli Stati parti, infatti, sottolineano che i rischi nucleari sono esacerbati, in particolare, dalla continua e crescente rilevanza ed enfasi sulle armi nucleari negli atteggiamenti e nelle dottrine militari, alla quale corrisponde una incessante modernizzazione qualitativa e un aumento quantitativo degli arsenali nucleari. Essi, tra l’altro, condannano le minacce di uso di armi nucleari e i tentativi di giustificare la



deterrenza nucleare come una legittima dottrina di sicurezza, la quale, al contrario, accresce il rischio di proliferazione orizzontale e verticale. Rilevano, inoltre, che non vi è alcun significativo progresso nel disarmo nucleare e che nessuno degli Stati militarmente nucleari ha compiuto alcun passo per adempiere l'obbligo di perseguire in buona fede trattative per giungere a un disarmo nucleare generale e completo, previsto dall'art. VI del TNP; mentre tale obbligo, in definitiva, è stato adempiuto dagli Stati non nucleari mediante la conclusione del TPNW. Gli Stati parti notano che molteplici «signs indicate that humanity is moving closer to global nuclear catastrophe» e, di fronte a quella che appare come una rinascita concezione di sicurezza fondata sull'arma nucleare, «regret the growing reliance on nuclear weapons in military and security concepts, doctrines and policies» e “reject attempts to normalize nuclear rhetoric and any notion of so-called ‘responsible’ behaviour as far as nuclear weapons are concerned».

L'azione per il disarmo nucleare, che, naturalmente, comporta decise scelte politiche da parte dei governi e costante attenzione e pressione della società civile, nelle sue varie espressioni e articolazioni, richiede, invero, anche una cultura del disarmo, che si contrapponga alla cultura della potenza e della proliferazione dell'arma nucleare. E se questa seconda può apparire come manifestazione di un sano realismo, imperniato sul concetto di deterrenza, il disarmo nucleare può invocare le ragioni di un differente, ma forse più persuasivo, realismo, quello pacifista; il quale non può esprimersi in maniera più efficace che con una frase attribuita ad Albert Einstein: “Non so con quali armi sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta guerra mondiale sarà combattuta con pietre e bastoni”.